



COMUNE DI  
COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n.  
201/2022

# SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

## RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023

### 1. INTRODUZIONE

L'art. 112 del Testo unico sugli enti locali (TUEL) parla solo in via indiretta dei servizi pubblici locali prevedendo che "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

I servizi pubblici locali si distinguono in:

- servizi finali: sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- servizi strumentali: sono quei servizi che non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi di servizi strumentali sono la manutenzione degli edifici, la manutenzione del verde, la manutenzione delle strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc;

Nell'ambito dei servizi, per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica**: sono definiti all'art. 2 del D. Lgs. 201/2022 come *"i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*. Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica

amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quei servizi realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) servizi a rete:** sono definiti a rete *"i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente"*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

Il D.lgs. 2016 n. 175, recante Testo unico sulle società partecipate, all'art. 2, comma primo, lett. i) definisce i servizi pubblici locali di interesse economico generale (SIEG) come quei "servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato". Il medesimo articolo definisce, invece, i servizi di interesse generale (SIG) come quelle "attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale."

### **I servizi a domanda individuale**

Accanto ai servizi pubblici vi è una particolare categoria di attività di utilità sociale che l'Amministrazione può decidere di attivare per la soddisfazione di determinati bisogni della comunità di riferimento: è il caso dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, definisce tali servizi come "tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale".

Si tratta, quindi, di servizi di utilità sociale che non sono obbligatori ma meramente facoltativi.

L'elencazione di tali servizi è contenuta nel citato D.M. del 31 dicembre 1983 che fa rientrare nella già menzionata categoria le seguenti attività di utilità sociale:

- a) alberghi, (esclusi i dormitori pubblici), case di riposo e di ricovero;
- b) alberghi diurni e bagni pubblici;
- c) asili nido;
- d) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;

- e) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- f) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- g) giardini zoologici e botanici;
- h) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- i) mattatoi pubblici;
- j) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- k) mercati e fiere attrezzati;
- l) parcheggi custoditi e parchimetri;
- m) spesa pubblica;
- n) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- o) spurgo di pozzi neri;
- p) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- q) trasporti di carni macellate;
- r) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- s) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

## **2. CONTESTO DI RIFERIMENTO**

La disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ha subito recentemente la riforma introdotta dal D.Lgs. 201/2022 avente ad oggetto il "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*". In termini generali, appare subito evidente che con l'entrata in vigore della Riforma dei "servizi pubblici locali", la P.A. nel suo complesso ed in particolare gli Enti Locali sono chiamati immediatamente a fare i conti con nuove regole di affidamento, di valutazione, di selezione, di regolazione, e soprattutto di vigilanza e controllo delle forme di gestione a suo tempo scelte tra quelle consentite per legge, oltre a rispettare un nuovo quadro ordinamentale per i nuovi affidamenti.

Tra le novità più importanti dal punto di vista politico-strategico e direzionale, si segnala quella della separazione netta tra soggetti che regolano e regolamentano il Settore/Servizio, tra soggetti che vigilano e controllano i gestori esterni e/o in house, e soggetti che erogano i servizi.

In altre parole, al di là dei numerosi nuovi adempimenti che Enti Locali e soggetti gestori sono chiamati a rispettare sin da subito, è la fase della vigilanza e del controllo sugli affidatari di servizi (a gara e/o in via diretta) che dovrà essere potenziata/adequata al nuovo contesto.

Il Dlgs. n. 201/2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, si compone di 6 Titoli e di 39 articoli, sintetizzati nella Tabella riportata di seguito.

<p><b>Titolo I</b> <b>(artt. 1-4)</b></p>	<p>Definisce l'ambito di applicazione della disciplina e stabilisce i Principi generali cui deve rispondere l'istituzione, la regolazione e la gestione dei <i>"servizi pubblici locali di rilevanza economica"</i>: Sussidiarietà, Proporzionalità, Concorrenza, Efficienza nella gestione, Efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, Sviluppo sostenibile, Qualità, Innovazione tecnologica, Adeguatezza della durata e Trasparenza, Centralità del cittadino e dell'utente.</p>
<p><b>Titolo II</b> <b>(artt. 5-9)</b></p>	<p>Prevede meccanismi di incentivazione delle aggregazioni a livello sovracomunale e introduce nell'assetto organizzativo degli Enti Locali nuove ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità, al fine di mantenere distinte le funzioni di regolazione, indirizzo e controllo, e quelle di gestione dei servizi pubblici locali.</p>
<p><b>Titolo III</b> <b>(artt. 10-20)</b></p>	<p>Si suddivide in 2 capi: il Capo I (artt. 10-13) disciplina l'istituzione dei servizi pubblici locali, mentre il Capo II (artt. 14-20) ne individua le forme di gestione.</p> <p>Il Principio di Sussidiarietà orizzontale riveste un ruolo fondamentale nella genesi del servizio pubblico, giacché l'istituzione di un <i>"servizio pubblico locale di rilevanza economica"</i> deve essere preceduta da apposita istruttoria dell'Ente Locale, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle Imprese liberamente operanti nel mercato o da parte dei cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle Comunità locali.</p> <p>L'intento perseguito dal Legislatore è di lasciare il maggior spazio possibile all'iniziativa economica privata, come traspare anche dalla disciplina delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, nella quale è accordata preferenza all'affidamento a terzi mediante</p>

	<p>procedure ad evidenza pubblica rispetto al cosiddetto "<i>in house providing</i>". Quanto alle forme di gestione, il Decreto legislativo contempla:</p> <p>a) l'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, preferibilmente mediante il ricorso a concessioni di servizi piuttosto che ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'Operatore economico;</p> <p>b) l'affidamento a Società mista pubblico-privata, mediante gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato e il contestuale affidamento del Servizio;</p> <p>c) l'affidamento a Società "in house", previa motivazione qualificata che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato;</p> <p>d) la gestione in economia o mediante Aziende speciali, limitatamente a servizi diversi da quelli a rete.</p> <p>Il Decreto stabilisce che nel passaggio da una gestione all'altra deve comunque essere assicurata la tutela occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente, anche mediante l'impiego di clausole sociali.</p> <p>È inoltre fatta salva la possibilità di attivare rapporti di partenariato con Enti del "Terzo Settore" per la realizzazione di specifici Progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale, purché le risorse pubbliche stanziare a favore degli Enti del "Terzo Settore" siano limitate al rimborso dei costi.</p>
<p><b>Titolo IV</b> <b>(artt. 21-23)</b></p>	<p>Disciplina la gestione delle Reti, degli Impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del Servizio, prevedendo in particolare la facoltà di affidare la gestione degli assets patrimoniali separatamente dalla gestione del Servizio a condizione che venga garantito un accesso equo e non</p>

	discriminatorio agli stessi a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del Servizio.
<b>Titolo V</b> <b>(artt. 24-31)</b>	Regolamenta il rapporto di pubblico servizio intercorrente tra l'Ente affidante e il soggetto affidatario, con particolare attenzione ai contenuti del Contratto di servizio, alle tariffe, alla vigilanza e alla trasparenza della gestione.
<b>Titolo VI</b> <b>(artt. 32-39)</b>	Contiene non secondarie disposizioni di coordinamento con le discipline di Settore in materia di "Trasporto pubblico locale", "Servizio idrico" e "Gestione dei rifiuti urbani", "Farmacie", "Distribuzione di Energia elettrica e Gas naturale", e "Impianti di trasporto a fune

### **I servizi pubblici locali (SPL)**

Secondo l'art. 2 lett. c) del d.lgs. 201/2022, si definiscono servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica, i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Tali servizi sono previsti dalla legge, oppure trattasi di servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

L'art. 2, lett. d), d.lgs. 201/2022, invece, definisce i servizi pubblici locali a rete. Questi sono servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio. I servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente.

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

## **Le modalità di gestione**

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;

- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la

specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

## **Il contratto di servizio**

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

## La ricognizione periodica

L'art. 30 del d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate

In sede di prima applicazione, la ricognizione dovrà essere effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 201/2022, quindi entro il prossimo 31 dicembre.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 30, devono provvedere alla ricognizione:

- i comuni o le loro forme associative (unioni) di oltre 5.000 abitanti;
- le città metropolitane e le province;
- altri enti competenti, in "relazione al proprio ambito o bacino di servizio".

La norma stabilisce che la ricognizione registri, per ogni **servizio affidato**, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 201/2022.

**La norma, pertanto, prevede che oggetto della ricognizione siano i soli servizi affidati dagli enti locali.** Ne sono esclusi i servizi pubblici di rilievo locale organizzati ed affidati da altri soggetti pubblici il cui territorio si sovrappone a quello del comune, della città metropolitana o della provincia (ad esempio, autorità d'ambito o di bacino), i quali, a norma del medesimo art. 30, dovranno provvedere autonomamente alla ricognizione dei SPL di propria competenza.

L'art. 30, novellato dal DL 13/2023 (come convertito dalla legge 41/2023), sancisce che la ricognizione rilevi, altresì, la misura del ricorso agli affidamenti "di cui all'art. 17 comma 3, secondo periodo" e all'affidamento a società in house, oltretutto gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

L'espresso richiamo al secondo periodo del comma 3 dell'art. 17 d.lgs. 201/2022 estende l'oggetto della ricognizione "a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli artt. 32 e 35", che normano, rispettivamente, il trasporto pubblico locale e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.

Volendo riassumere: il singolo ente locale (di popolazione complessiva superiore ai 5.000 abitanti) deve svolgere la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali, di rilevanza economica, a rete e non a rete, la cui gestione, lo stesso ente locale, abbia **affidato a terzi**, ancorché non siano stati predisposti gli atti e gli indicatori previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 201/2022; la ricognizione riguarda i servizi **affidati all'esterno**, sia in forma di concessione sia in forma di contratto d'appalto, e comprende eventuali affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di valore superiore alle soglie di rilevanza europea, nonché i servizi affidati a soggetti in house providing.

## I servizi oggetto di indagine

Come già accennato, i servizi di interesse economico generale di livello locale sono servizi erogati, o suscettibili di essere erogati, dietro corrispettivo nell'ambito di un mercato che, senza l'intervento di un soggetto pubblico, non sarebbero forniti, oppure che sono comunque erogati da soggetti privati ma a condizioni peggiori per accessibilità, continuità, qualità, ecc. Sono previsti dalla legge, oppure sono servizi che gli enti locali ritengono indispensabili per le comunità locali, l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

La definizione, generica, ha una portata assai estesa, che potrebbe applicarsi ad un numero considerevole di servizi. Quindi, proviamo a delimitarne il contenuto. Di certo **non** sono servizi pubblici locali a rilevanza economica:

- i servizi locali di interesse generale privi di rilevanza economica (servizi sociali, socioassistenziali, culturali);
- i servizi strumentali erogati a supporto di funzioni amministrative pubbliche delle quali rimane titolare la pubblica amministrazione, che le esercita per conseguire le proprie finalità istituzionali (i servizi pubblici, invece, mirano a soddisfare bisogni o esigenze della collettività senza interposizione della pubblica amministrazione).

Il 25 settembre 2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto n. 639 del 31/8/2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022". In attuazione dell'art. 8 d.lgs. 201/2022, il decreto è stato emanato completo di linee guida per la redazione dei piani economico finanziari (Allegato 1 del DM 639/2023) e dello schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità (Allegato 2). Il Ministero, inoltre, ha elencato i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non a rete, ai quali applicare, in questa prima fase, le disposizioni del d.lgs. 201/2022.

I servizi in questione, elencati nell'Allegato 2 del decreto, sono:

- gli impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune, espressamente esclusi dall'art. 36 del d.lgs. 201/2022);
- i parcheggi;
- i servizi cimiteriali (anche i servizi funebri, se erogati come servizi pubblici locali);
- le luci votive;
- il trasporto scolastico.

Pertanto, la ricognizione del 2023 dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, non a rete, dovrebbe limitarsi alle voci elencate dall'Allegato 2 del DM 639/2023.

Per quanto concerne i servizi pubblici locali a rete, economicamente rilevanti, è opinione condivisa che trattasi delle cosiddette utilities, quindi:

- raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ciclo idrico;
- distribuzione del gas naturale;
- trasporto pubblico di livello locale;

- farmacie.

## **Il procedimento**

Il comma 2 dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022 prevede che la ricognizione sia contenuta in una relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016 (TUSPP), secondo il quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, se ne ricorrono presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Le amministrazioni, pertanto, devono effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società delle quali detengono partecipazioni, dirette o indirette. Per gli enti locali, l'art. 42 comma 2 lett. e) del TUEL assegna la competenza all'organo consiliare.

Se la ricognizione dei SPL deve essere contenuta in una relazione da aggiornare ogni anno contestualmente alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, è consigliabile che l'organo assembleare che, negli enti locali, approva la razionalizzazione delle partecipazioni:

- nella medesima seduta in cui si pronuncia sulla razionalizzazione delle partecipazioni societarie, approvi la relazione che reca la ricognizione dei SPL;
- oppure, con il medesimo provvedimento si esprima sulla razionalizzazione delle partecipazioni e sulla ricognizione dei SPL.

Infatti, laddove l'amministrazione abbia operato affidamenti in house che, come visto, rientrano nell'oggetto della ricognizione, "la relazione costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20 del d.lgs. 175 del 2016" (art. 30, co. 2, secondo paragrafo).

## **La trasparenza dei SPL**

L'art. 31 d.lgs. 201/2022 chiarisce che la relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete o meno, deve essere elaborata e pubblicata per rafforzare la trasparenza e la comprensibilità dei provvedimenti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici.

La relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali e gli altri provvedimenti elencati dall'art. 31, compreso il **contratto di servizio**, devono essere pubblicati, senza indugio, sul sito istituzionale dell'ente e contestualmente trasmessi all'ANAC, che provvede alla immediata pubblicazione degli stessi sul proprio portale. In particolare, l'Autorità li pubblica in "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL", evidenziando la data della stessa pubblicazione (art. 31, comma 2). I documenti sono accessibili anche attraverso la "Piattaforma unica della trasparenza" gestita dall'Autorità, che dovrà costituire il punto di accesso unico agli atti e ai dati relativi ai servizi pubblici locali, mediante un link a Trasparenza SPL.

Il 13 febbraio 2023 l'Autorità ha annunciato l'attivazione del servizio online per la trasparenza dei servizi pubblici locali, per riunire in un unico archivio la documentazione delle procedure di

affidamento e gestione delle varie tipologie di servizi locali e, quindi, semplificarne la consultazione, la comparazione e rafforzarne la trasparenza.

La prima versione del servizio "Trasparenza SPL", consultabile da chiunque, consente di effettuare ricerche per Regione e tipologia di ente locale.

Inizialmente, gli enti sono stati invitati ad inoltrare la documentazione da pubblicare via PEC. Dal 18/7/2023 la trasmissione via PEC è stata sostituita da un'applicazione informatica accessibile dal sito dell'Autorità, grazie alla quale è possibile trasmettere la documentazione ai fini della pubblicazione (Comunicato del Presidente 27/6/2023). L'applicazione, disponibile all'interno della sezione Trasparenza SPL, assicura un accesso riservato per la trasmissione dei dati e dei provvedimenti previsti dal d.lgs. 201/2022, nonché la possibilità di cercare e visualizzare liberamente i documenti relativi ai servizi già pubblicati dall'ANAC.

### **Gli SPL esclusi dalla relazione.**

Dalla ricognizione sono esclusi:

- i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica;
- ex art. 35 d.lgs. 201/2022 i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
- i servizi erogati dalle Autorità d'ambito, per i quali provvede l'ATO (nel caso di Colognola ai Colli trattasi del servizio idrico e del servizio gestione integrata rifiuti);
- i servizi strumentali (es riscossione tributi: si veda sul punto la giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività;
- i servizi erogati direttamente dal Comune.

Infine si ribadisce che:

- il Comune non ha contratti in essere con società in house;
- il Comune non ha servizi affidati all'esterno, sia in forma di concessione che di appalto, di valore sopra soglia di rilevanza europea senza aver proceduto all'affidamento mediante una procedura ad evidenza pubblica.


### **Il contesto specifico di Colognola ai Colli**

Prima di analizzare nello specifico i singoli servizi pubblici si dà atto che:

1. il Comune di Colognola ai Colli partecipa all'Unione dei Comuni Verona Est, con sede in Colognola ai Colli, P.le Trento, n. 2 (sito web: <https://www.unionevrest.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1>) unitamente ai Comuni di Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto e Belfiore. A tale Unione è stato delegato il "servizio trasporto scolastico" come previsto dall'art. 6 (Funzioni dell'Unione) del vigente Statuto dell'Unione Verona Est. Attualmente, pertanto il predetto servizio rientra tra le funzioni della predetta

Unione Verona Est, alla quale, conseguentemente, spetterà l'analisi precipua del predetto servizio pubblico secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 201/2022.

2. Ad oggi il comune di Colognola ai Colli ha una sola partecipazione societaria, che riveste la qualità di *società in house*, che è Acque Veronesi Scarl. L'affidamento alla società del servizio idrico è tuttavia compito del Bacino Veronese, quale ATO, al quale compete la redazione della ricognizione sull'affidamento del servizio.
3. Il comune di Colognola ai Colli detiene quindi le seguenti partecipazioni:



Per l'analisi delle singole partecipazioni societarie si rimanda al PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE che annualmente, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 viene approvato dal Consiglio Comunale del comune di Colognola ai Colli.

4. Relativamente ai singoli servizi pubblici a rilevanza economica, si specifica in via generale che l'Ente ha effettuato una ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e ha evidenziato i seguenti:
  - a) Impianti sportivi: il comune non ha impianti sportivi a rilevanza economica. Quelli esistenti sul territorio comunale, infatti, sono privi di rilevanza economica e sono gestiti o in via diretta (si veda la palestra comunale) o attraverso gestione affidate ad associazioni sportive presenti nel territorio (campo da calcio e strutture presenti presso la frazione di S. Vittore) – non è oggetto della ricognizione;
  - b) Servizi cimiteriali (anche i servizi funebri, se erogati come servizi pubblici locali): i servizi cimiteriali non sono erogati come servizi pubblici locali e ad ogni modo sono gestiti in via diretta dall'ufficio demografici – non è oggetto della ricognizione;
  - c) Luci votive: sono affidate a terzi individuati a seguito dell'esperimento di apposita gara (si veda scheda specifica);
  - d) Trasporto scolastico: il servizio è stato delegato all'Unione dei comuni Verona Est – non è oggetto della ricognizione, in quanto di competenza dell'Unione Verona Est;
  - e) Raccolta e smaltimento dei rifiuti: attualmente il servizio è in capo al Consiglio di Bacino Verona Nord al quale spetta la redazione della relazione ex art. 201/2022. Sul punto si specifica, che come da nota trasmessa in data 04/12/2023, n. prot. 19417, il Consiglio di Bacino ha concluso un accordo quadro con un unico operatore economico, individuato

previo esperimento di apposita gara in Serit S.r.l., l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU) per il Consiglio di bacino Verona Nord – CIG 98521370A7 – non è oggetto della ricognizione, in quanto di competenza del Consiglio di Bacino medesimo;

- f) Ciclo idrico integrato: la gestione del servizio è effettuato dal Consiglio di Bacino Veronese a cui partecipano i comuni della Provincia di Verona, tra i quali il comune di Colognola ai Colli e al quale sono state trasferite le competenze dapprima in capo all'Autorità d'Ambito Veronese (soppressa). Esso è un ente pubblico che ha il compito di governare il Servizio Idrico Integrato su 97 Comuni della Provincia di Verona. Pertanto, ad esso spetta al medesimo consiglio l'adozione e l'approvazione della relazione ex D.lgs. n. 201/2022 -- non è oggetto della ricognizione in quanto di competenza dell'ATO;
- g) Distribuzione del gas naturale: attualmente il servizio è gestito in proroga da UNISERVIZI Spa a cui era stato affidato il servizio con determinazione del Responsabile di Settore Tecnici 2 Edilizia Pubblica e patrimonio n. 208 del 18/10/2006, nelle more dell'indizione della gara da parte dell'Atem 1 a cui Colognola ai Colli fa parte. **Tuttavia, come stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 201/2022 le "disposizioni del predetto decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea;**
- h) Trasporto pubblico di livello locale: il comune di Colognola ai Colli non ha in essere servizi di trasporto pubblico locale – fattispecie non presente;
- i) Farmacia: a terzi, si veda scheda specifica;
- j) Ristorazione scolastica: a terzi, vedi scheda specifica;
- k) Illuminazione pubblica: è gestito in economia dall'Ente – non è oggetto della ricognizione.

Operando nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 201/22, ovvero:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Si procede con l'analisi dei singoli servizi e l'inserimento dello sviluppo di detto lavoro all'interno di questa relazione.

**SCHEMA RIASSUNTIVO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA – COLOGNOLA AI COLLI**

<b>Tipologia servizio</b>	<b>Modalità gestione</b>
Farmacia	A Terzi
Ristorazione scolastica	A Terzi
Lampade votive	A terzi

### **3. ANALISI DEI SINGOLI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA DEL COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI**

#### **FARMACIA COMUNALE**

##### NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio pubblico locale oggetto di analisi ha ad oggetto il servizio relativo alla farmacia comunale. La terza sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 992 del 11 febbraio 2019 ha chiarito che le farmacie pubbliche non risultano attratte nella sfera di applicazione delle norme concernenti i servizi pubblici locali. La disciplina delle modalità di gestione del servizio di farmacia comunale rimane, pertanto, contenuta nella normativa di settore.

L'art. 9 della l. n. 475/1968 stabilisce, infatti, che la titolarità delle farmacie, che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta per la metà dal comune. La norma assegna all'ente il potere di istituire o meno la farmacia comunale, decisione che rientra dunque pienamente nell'autonomia locale da esercitare, evidentemente, in relazione ai fini sociali e per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata.

L'esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, come riconosciuto dall'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998. Il servizio farmaceutico comunale rientra senza dubbio tra i servizi di rilevanza economica di cui all'art. 113, d. lgs. n. 267/2000, essendo un servizio pubblico di rilevanza economica, qualificazione, altresì, richiamata dalla Corte Costituzionale (10 ottobre 2006, n. 87) secondo la quale "la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista".

Tuttavia, il d.l. n. 135/2009, come convertito in l. n. 166/2009, ha poi escluso le farmacie comunali dall'ambito applicativo dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in l.n. 133/2008 – esclusione confermata dall'art. 1, c. 3, lett. d), del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 e poi dall'art. 4, co. 34, del d.l. n. 138/2011 (successivamente inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012) e s.m.i. – stabilendo che le modalità gestionali delle farmacie comunali siano quelle di cui all'art. 9 della l.n. 475/1968, così come modificato dall'art. 10 della l. n. 362/1991. Le farmacie pubbliche, dunque, non risultano attratte nella sfera di applicazione delle norme concernenti i servizi pubblici locali. La disciplina delle modalità di gestione del servizio di farmacia comunale rimane, pertanto, contenuta nella normativa di settore, costituita dall'art. 9, l. n. 475/1968, come modificato dall'art. 10, l. n. 362/1991, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico", e, per espresso rinvio operato dalla stessa normativa di settore, nella normativa generale sulle modalità organizzative dei servizi pubblici locali.

Nel 2022 è intervenuto il d.lgs. n. 201 il quale a differenza di altri servizi pubblici, ad es. impianti a fune, non ha escluso l'applicazione della disciplina sui servizi pubblici a rilevanza economica alle farmacie. Ha solo previsto all'art. 34 dello stesso come:

*1. Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto.*

*2. In caso di affidamento della gestione a società in house ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".*

Pertanto, si ritiene che la relazione ex art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 sia da effettuarsi anche con riguardo alle farmacie comunali.

Inoltre, si rileva come il Consiglio comunale del comune di Colognola ai Colli ha qualificato la farmacia comunale come servizio pubblico essenziale, a tendenziale rilevanza economica.

Invero, con la deliberazione consiliare n. 34 in data 27 luglio 2015, ad oggetto: "Scelta del modello organizzativo ed indirizzi per la gestione della nuova farmacia comunale con circoscrizione delimitata nella zona est del Comune e sud dell'arteria autostradale A4", esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha stabilito di affidare in concessione il servizio pubblico essenziale, a carattere locale e a tendenziale rilevanza economica, della nuova farmacia comunale da istituire nella zona est del Comune e sud dell'arteria autostradale A4 ed ha formulato i seguenti indirizzi:

- a) selezione del concessionario con le forme dell'evidenza pubblica, nel rispetto dei principi a) desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e massima concorrenza;
- b) durata della concessione di nove anni, con la possibilità del Comune, alla scadenza, di rinnovare, con il consenso del concessionario, il contratto per un ulteriore periodo di anni sei;
- c) fissazione di un importo minimo una tantum a cui aggiungere un canone annuale costituito da un importo fisso per tutta la durata della concessione salvo rivalutazione annuale Istat a cui sommare un ulteriore canone annuale variabile aggiuntivo determinato applicando un valore percentuale alla quota di fatturato eccedente la soglia minima prestabilita;
- d) previsione, all'interno della documentazione di gara, dell'esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario alla scadenza naturale della concessione, sempre che a quella data l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente nel tempo;
- e) previsione nel contratto di servizio da stipulare con il concessionario di modalità di controllo della gestione da parte del Comune e sanzioni in caso di inadempimento dei relativi obblighi da parte del concessionario;
- f) previsione di una carta dei servizi con fissazione di adeguati standard qualitativi e quantitativi da rispettare da parte del concessionario nella resa del servizio;
- g) vigilanza da parte del Comune, senza soluzione di continuità, sul rispetto delle clausole del contratto di servizio e degli standard fissati nella carta dei servizi.

E' stata, pertanto, esperita la gara pubblica per la concessione della gestione della farmacia comunale che è stata aggiudicata alla Farmacia S. Nazaro snc di Nigri Marco e Matteo, con sede in Verona, via Muro Padri alle seguenti condizioni:

- a) somma una tantum: euro 417.000 oltre iva, per un importo totale di euro 508.740,00

- b) canone annuo:
- ❖ primo anno euro 42.500, oltre iva, per un importo complessivo di euro 51.850,00;
  - ❖ dal secondo anno 4,25% sul volume di affari annuo;
- c) eventuale canone aggiuntivo a decorrere dal III anno: 3% sulla quota di volume di affari eccedente la soglia minima prevista prestabilita di euro 1.000.000,00.

**Il servizio di cui sopra non è stato affidato a società in house, né in forma di partenariato pubblico privato, né è stato affidato a società partecipata dall'Ente.**

### CONTRATTO DI SERVIZIO

Il contratto di concessione della farmacia comunale è stato stipulato con rogito del Segretario Generale n. rep 2880 in data 30/05/2016.

- **Oggetto:** servizio di gestione farmacia comunale (II sede) di nuova istituzione e delle attività riconducibili alla connessa azienda commerciale, con circoscrizione delimitata nella zona est del territorio comunale – sud dell'arteria autostradale 4. Il servizio nel contratto è qualificato come servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica
- **Durata:** 9 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 anni.;
- **Corrispettivo:**
  - euro 417.000,00 oltre iva, per un tot. di euro 508.740,00 come somma una tantum corrisposta in data 30/05/2016;
  - canone annuo pari al 4,25% oltre iva per ogni anno sul volume di affari (per il primo anno canone di Euro 42.500, oltre iva);
  - eventuale contributivo aggiuntivo dal III anno della durata di concessione del 3%, oltre IVA, qualora la quota di volume di affari sia superiore ad euro 1.000.000 (il volume di affari è calcolato sulla base di quanto esposto nella dichiarazione IVA presentata per ciascun anno di riferimento dal Concessionario per l'anno precedente;
- **Criteri tariffari:** non ve ne sono.
- **Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:** il concessionario si è obbligato a svolgere il servizio nel rispetto della vigente normativa con particolare riferimento al settore farmaceutico e delle obbligazioni assunte nel medesimo contratto. Il concessionario inoltre si è obbligato a rispettare le regole e gli standard della Carta dei servizi di cui all'allegato B del contratto rep 2880.  
Ulteriori obblighi di carattere specifico sono previsti all'interno del contratto rep 2880, in particolare agli artt. 12, 13, 14.

### SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il Comune ai sensi dell'art. 15 del contratto rep 2880 può effettuare in qualsiasi momento mediante un incaricato appositamente nominato, ispezioni nei locali dove è svolto il servizio oggetto del presente contratto, al fine di verificare anche il rispetto degli standard previsti dal contratto di servizio.

## IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

- **dati identificativi:** Nigri Marco;
- **oggetto sociale:** farmacista;

## ANDAMENTO ECONOMICO

### VOLUME DI AFFARI

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
65.431,00	527.065,00	606.226,00	549.776,00	545.560,00	640.178,00	633.121,00	620.959,00

### RICAVI

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
77.460,90	524.561,76	603.081,19	543.163,81	547.982,89	640.496,14	620.993,95	614.040,06

### COSTI

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
241571,80	529.017,30	516.945,20	492.090,4	515.610,80	617.421,30	601.178,60	604.517,51

### COSTO PERSONALE

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n. personale addetto: 3	n. personale addetto: 3						
58.500	101.392,00	98.029,00	133.338,00	129.629,00	176.899,00	145.533,00	155.333,00

## IMPATTO SU FINANZA ENTE

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nessuno scostamento							

### TARIFFE

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Non sono previste							

## QUALITÀ DEL SERVIZIO

Dalla carta dei servizi il concessionario ha i seguenti obblighi:

- a) Eguaglianza: la Farmacia eroga a tutti gli utenti uguali servizi a prescindere dall'età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni fisiche ed economiche. Le modalità di prestazione del servizio sono adeguate alle esigenze degli utenti diversamente abili:

b) Imparzialità: la Farmacia opera per il paziente in accordo con le indicazioni delle autorità sanitarie, prescindendo da qualsiasi interesse diverso dal recupero e dal mantenimento della salute. Il comportamento del concessionario, nei confronti degli utenti, dovrà essere obiettivo, equo e rispettoso;

c) Continuità: la farmacia eroga i servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni nel rispetto del sistema dei turni e degli orari di apertura;

d) Diritto di scelta: ogni utente può esercitare il diritto di libera scelta inteso come libertà di approvvigionarsi ovunque egli lo ritenga più opportuno senza che ciò comporti penalizzazioni rispetto al trattamento degli utenti usuali. Il Concessionario fornisce altresì a richiesta informazioni e consigli anche rispetto a prodotti acquistati altrove;

e) Efficienza ed efficacia: obbligo per il personale di seguire corsi di aggiornamento e avere attrezzature adeguate. Fornire risposte precise e tempestive da parte del personale addetto all'utente;

f) Partecipazione: ogni utente ha il diritto di partecipare e collaborare all'erogazione delle prestazioni con osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Concessionario darà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte formulate per iscritto;

g) Trasparenza: è instaurato con gli utenti un rapporto di fiducia, al fine di fornire, con particolare attenzione nel caso di quei prodotti che maggiormente richiedono consiglio professionale (quali medicinali senza obbligo di prescrizione e di automedicazione o da banco, dietetici ed integratori alimentari, fitoterapici, etc.) il prodotto più consono all'esigenza dell'utente, al minor costo possibile;

h) Riservatezza: la farmacia non divulga notizie riguardo all'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto, né le richieste di informazioni degli utenti, né tanto meno, le notizie sul tipo di servizio di cui l'utente, eventualmente, abbia usufruito.

i) Accoglienza: ogni ambiente in cui si svolge l'attività della Farmacia deve essere igienicamente adeguato

Obblighi ulteriori:

- Assicura la dispensazione dei farmaci su presentazione obbligatoria della ricetta medica erogabili dal SSN;
- Assicura che il controllo della ricetta medica sia effettuato da un farmacista e che i farmaci mancanti siano disponibili nel più breve tempo possibile;
- Assicura la consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti acquistati in farmacia sia di propria iniziativa che su richiesta dei cittadini, nonché su richiesta del medico di base o altro specialista; l'informazione deve essere assicurata anche con riguardo ai farmaci senza obbligo di ricetta, segnalando quello più economico;
- Assicura il servizio di rilevazione pressione arteriosa, con prestazione gratuita per i residenti nel comune nella fascia di età oltre i 70 anni;

- Consegna tempestiva a domicilio dei farmaci nel territorio comunale senza aggravio di spese per la consegna a soggetti residenti nel comune con disabilità pari o superiore al 70% o in fascia di età superiore a 70 anni;
- Divulgazione presso la clientela con cedenza semestrale di pieghevoli che diffondano l'educazione sanitaria ed in particolare la conoscenza del farmaco generico (anche con tabelle di corrispondenza tra i più noti farmaci commerciali e i relativi farmaci generici);
- Previsione di almeno un incontro o iniziativa di educazione sanitaria presso le scuole elementari e medie inferiori ubicate nel comune e/o presso la biblioteca civica o altri siti;
- Erogazione presso la sede della farmacia delle prestazioni professionali infermieristiche di cui al D.M. 16/12/2010, pubblicato in G.U. n. 90 del 19/04/2011, per un periodo temporale non inferiore a due ore per almeno un giorno alla settimana e su prenotazione in giorni e orari diversi di quelli indicati, tramite convenzionamento con infermiere in possesso dei relativi titoli abilitanti.

Alla data di stesura della presente rilevazione non si sono rilevate criticità e gli obblighi previsti nella predetta carta risultano essere soddisfatti.

#### OBBLIGHI CONTRATTUALI

Gli obblighi contrattuali previsti sono ad oggi stati raggiunti: non si sono verificate inefficienze nella gestione del servizio e non sono pervenute contestazioni da parte dei cittadini.

Regolari sono stati anche i versamenti del canone annuo.

	Volumi – quantità di attività (universalità)	Territorio servizio (universalità)	Prestazioni specifiche da assicurare (socialità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)	Obblighi di servizio pubblico (altro)	Piano degli investimenti
Contratto di servizio	Il contratto di servizio non prevede dei volumi minimi	Il territorio comunale	Erogazione servizio farmaceutico	Non prevista	////////	Non previsto
Risultati raggiunti	Il servizio è stato regolarmente erogato	Il servizio è stato regolarmente erogato	Le prestazioni sono state erogate	////////	////////	////////
Scostamento	Nessuno scostamento	Nessuno scostamento	Nessuno scostamento	Nessuno scostamento	////////	////////

#### VINCOLI

Il servizio pubblico "farmacia comunale" deve essere erogato in conformità ai principi fissati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, recante "Principi sull'erogazione dei

servizi pubblici” e di quanto disposto dall’art. 2, c. 461, della legge n. 244/2007, a tutela delle esigenze degli utenti che possono fruirne nel rispetto delle esigenze di efficienza e di imparzialità.

#### CONSIDERAZIONI FINALI

Il servizio risulta allo stato attuale correttamente erogato nel rispetto sia di quanto previsto dal contratto di concessione che dalla carta dei servizi.

## RISTORAZIONE SCOLASTICA

### NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

*Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.*

Servizio di Ristorazione scolastica nel territorio comunale di Colognola ai Colli.

**Il servizio di cui sopra non è stato affidato a società in house, né in forma di partenariato pubblico privato, né è stato affidato a società partecipata dall'Ente.**

### CONTRATTO DI SERVIZIO

**Oggetto:** servizio di ristorazione scolastica nel pieno rispetto della tutela della salute e dell'ambiente.

**Durata – scadenza affidamento:** anno scolastico 2023/2024- 2024/2025- 2025/2026 con possibilità di rinnovo per anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

**Valore complessivo (anni scolastici 2023/2024- 2024/2025- 2025/2026) del servizio affidato: 600.958,08**

**Criteri tariffari:** le tariffe per il servizio di refezione scolastica sono fissate con delibera di giunta comunale, da ultima con deliberazione n. 155 del 25/11/2024 in € 4,60 a pasto.

**Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:**

La Ditta Appaltatrice dovrà, pertanto, garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento così come previsto dalla normativa vigente sia per gli aspetti igienici (REG 852/04 e norme regionali) sia per la sicurezza negli ambienti di lavoro (D.lgs. 81/08).

Oltre a ciò, il personale dovrà essere formato e/o informato circa:

- Le caratteristiche del servizio previste e le modalità di svolgimento dell'attività previste nel capitolato;
- Il comportamento in caso di emergenza e di evacuazione
- I metodi e i prodotti di pulizia, sanificazione, disinfezione;
- La corretta comunicazione con l'utenza;
- Le diete previste e indicate dalla stazione Appaltante
- La corretta gestione di allergie e intolleranze.

Sono a carico della ditta aggiudicataria i seguenti oneri, obblighi e adempimenti:

**Centro di cottura:**

· avere la piena disponibilità e funzionalità, a partire dal giorno di inizio del servizio e per tutta la durata contrattuale, del centro di cottura presso il quale avverrà la produzione dei pasti, che dovrà essere ubicato in una località distante al massimo un'ora dal polo scolastico;

· Il tempo di percorrenza sarà calcolato dal sito di Google maps, con le seguenti impostazioni di percorso:

- indirizzo di destinazione: indirizzo sede scuola (Viale IV Novembre, 1 – Colognola ai Colli - VR);

- mezzo: auto;

- tipo di itinerario: il più rapido;

(in caso di pluralità di itinerari, dovrà essere considerato quello con il tempo di percorrenza minore).

N.B. La distanza tra il centro cottura e il plesso scolastico deve intendersi come dato astratto (calcolato con le modalità suddette) e indipendente dall'effettivo piano dei trasporti per le consegne dei pasti.

· il centro di cottura destinato alla preparazione dei pasti dovrà corrispondere ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia ed essere in grado di garantire il numero dei pasti annui e quant'altro previsto nel presente capitolato;

· qualora la sede del centro cottura non sia di proprietà, la presentazione del relativo contratto di locazione ovvero di regolare atto di impegno che ne attesti la disponibilità a favore della ditta aggiudicataria almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio e per una durata pari almeno a quella del servizio oggetto del presente appalto.

#### **Fornitura di pasti giornalieri gratuiti:**

· la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire n. 8 pasti giornalieri gratuiti (pari a 40 pasti settimanali), cumulabili nel tempo e conteggiati secondo i giorni di calendario scolastico, che l'Ente appaltante destinerà agli alunni che si trovano in situazioni di disagio economico/sociale, come attestate dall'ufficio Servizi Sociali.

La fornitura a titolo gratuito di detti pasti dovrà risultare dalle fatture mensili.

#### **Sala mensa, attrezzature, stoviglie, contenitori:**

· la ditta aggiudicataria ha l'onere di attrezzare e gestire la sala individuata per la mensa scolastica all'interno dei singoli plessi provvedendo alla fornitura, trasporto, manutenzione e integrazione e/o sostituzione di tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio in pluriporzione (ad esempio: carrelli termici, contenitori, scaldavivande, stoviglie, posaterie per lo scodellamento, caraffe, bidoni per i rifiuti ecc.);

· tutta l'attrezzatura fornita dalla ditta dovrà essere a norma di legge e conforme alle specifiche tecniche di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020;

· le ditte concorrenti dovranno effettuare un **sopralluogo preventivo obbligatorio** presso le sale-mensa al fine di verificare la presenza o carenza dell'attrezzatura necessaria per il perfetto svolgimento del servizio. Dell'avvenuto sopralluogo e verifica sarà rilasciata apposita attestazione da parte dell'Ente Appaltante;

- la fornitura, trasporto e consegna dei tovaglioli e delle tovagliette a perdere che andranno forniti in rapporto al numero dei pasti serviti;
- la fornitura, trasporto e consegna giornaliera di stoviglie e posate non a perdere (ad esempio, piatti e bicchieri, posate in acciaio inox ecc.) in materiale conforme alle linee guida e idoneo al lavaggio in lavastoviglie, forniti in quantità superiore al 5% del numero dei pasti giornalieri;
- la fornitura al proprio personale operante presso la mensa, di eventuali attrezzature (armadietti spogliatoio, ecc.) che si dovessero rendere necessarie ad integrazione di quelle già in dotazione presso la scuola;
- la raccolta ai tavoli, il lavaggio, riordino e stoccaggio delle stoviglie durevoli in dotazione alla mensa della Scuola dell'Infanzia (con utilizzo della lavastoviglie già in dotazione alla scuola), salvo che l'emergenza sanitaria da covid-19 e/o altra emergenza preveda l'utilizzo delle stoviglie usa e getta;
- la ditta aggiudicataria dovrà occuparsi anche del lavaggio delle stoviglie durevoli fornite per la consumazione dei pasti della Scuola Primaria e per quest'ultima dovrà fornire in comodato gratuito una lavastoviglie, considerato che la mensa ubicata nell'edificio della scuola media, che viene utilizzata per la consumazione dei pasti dell'utenza della scuola Primaria, ne è sprovvista.

### **Preparazione tavoli, pulizie:**

- la predisposizione dei refettori, la preparazione dei tavoli prima dei pasti, la pulizia, disinfezione e riordino dei tavoli dopo i pasti, la gestione completa dei rifiuti nel rispetto delle modalità e degli obblighi di differenziazione in uso nel territorio dell'Ente appaltante, il lavaggio e riordino delle stoviglie;
- per il refettorio della Scuola Primaria, la pulizia del pavimento;
- il ritiro, pulizia e disinfezione (sanificazione), a refezione ultimata, dei contenitori termici e di ogni altro utensile utilizzato per il trasporto e la distribuzione;
- il lavaggio:
  - delle brocche utilizzate per la distribuzione ai tavoli dell'acqua di rubinetto proveniente dall'acquedotto comunale, da effettuarsi quotidianamente;
  - dei bicchieri per l'acqua in uso presso i bagni della Scuola dell'Infanzia (con lavastoviglie in dotazione alla scuola), da effettuarsi almeno 2 volte a settimana;
- la fornitura di tutti i prodotti per la pulizia, il lavaggio e la sanificazione degli utensili, dei tavoli e quant'altro indicato nel presente capitolato chiarendo che i prodotti dovranno avere etichetta ecolabel o equivalente ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui al D.M. n. 65 del 10/03/2020;
- la fornitura, trasporto e consegna dei condimenti. Dovranno essere forniti i generi necessari per il condimento delle verdure: aceto di vino, aceto balsamico, olio extravergine di oliva, sale fino e limone;
- il lavaggio della frutta e della verdura cruda;
- la somministrazione dei pasti della Scuola Primaria dovrà essere effettuata in turni separati (ad es. con precedenza alle classi prime e seconde e successivamente alle classi terze, quarte e quinte) se richiesto dall'Ente Appaltante in accordo con l'Istituto Comprensivo statale, per ragioni di ordine e migliore accessibilità ai tavoli, per il contenimento del rumore nell'aula mensa, nonché per motivi

igienico-sanitari legati all'emergenza da covid-19 e/o altre emergenze o necessità che si dovessero verificare.

### **Attrezzature e mezzi di trasporto:**

- l'utilizzo, per il trasporto dei pasti, esclusivamente di contenitori elettrici attivi o di carrelli termici;
- l'impiego di contenitori igienicamente idonei ad uso alimentare per il trasporto del pane, frutta e verdura;
- La ditta aggiudicataria impiega mezzi di trasporto conformi a quanto disposto dai CAM ristorazione collettiva e dalle linee guida regionali.

### **Personale:**

- la presenza, presso il Centro di cottura, di un numero di addetti adeguato a garantire il servizio di cui al presente appalto. Il numero di addetti alla preparazione in rapporto al numero dei pasti distribuiti dovrà essere dichiarato in sede di offerta.
- la presenza, presso il Centro di cottura, di almeno un cuoco diplomato dotato di esperienza almeno triennale;
- la disponibilità di un dietista o di uno specialista in scienza dell'alimentazione (anche con affidamento esterno) che segua la preparazione delle diete sia normali che speciali;
- l'individuazione, da parte della ditta, prima dell'inizio delle prestazioni, del Responsabile del servizio in possesso di qualifica professionale con idonea e adeguata esperienza a cui sarà attribuito il compito di sovrintendere al servizio e di mantenere i rapporti con l'Ente appaltante, l'Aulss, l'autorità scolastica; il responsabile del servizio dovrà essere reperibile dall'ente in ogni momento tramite apposito numero di cellulare. Il predetto responsabile è da intendersi appositamente delegato del compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo al corretto espletamento del servizio, far rispettare gli orari e quanto previsto nel contratto;
- l'acquisizione e impiego del personale in possesso dei requisiti professionali e delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria necessario alla **somministrazione** dei pasti alle utenze nel rispetto dei tempi evidenziati nelle linee guida. Il numero di addetti alla somministrazione in rapporto al numero dei pasti distribuiti dovrà essere dichiarato in sede di offerta;
- in caso di assenza del personale la ditta aggiudicataria dovrà procedere autonomamente alla sua sostituzione, assicurando la regolarità del servizio;
- la gestione e l'organizzazione del personale addetto allo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente capitolato, che dovrà possedere idonei requisiti igienico-sanitari, capacità e formazione professionale, il cui numero dovrà essere adeguato al servizio da svolgere e risultare dalla proposta offerta dalla ditta in sede di partecipazione alla gara;
- il personale addetto alla distribuzione dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

il personale assegnato ai servizi oggetto d'appalto dovrà osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché il vigente codice di Comportamento approvato dall'Ente;

- tutto il personale adibito alla preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti oggetto del presente capitolato dovrà possedere idonei requisiti igienico-sanitari, fornito dei necessari dispositivi di protezione individuale, formato professionalmente ed aggiornato dalla ditta aggiudicataria sui vari aspetti della refezione collettiva.

La ditta aggiudicataria si obbliga a:

- fornire, prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale incaricato del servizio, nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni;
- applicare interamente ogni normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, rispetto delle norme antipedofilia così come disposto dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 e s.m.i.;
- promuovere stabilità e continuità del personale in corso d'anno e negli anni;
- sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere, a seguito di situazioni oggettive verificatesi;
- far rispettare i principi e gli obblighi di riservatezza durante l'espletamento del servizio, nei limiti previsti dalla vigente normativa sulla privacy.

La ditta aggiudicataria è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale.

L'ente appaltante, anche sulla base di eventuali segnalazioni negative, adeguatamente motivate e di contraddittorio con l'aggiudicatario, potrà chiedere di allontanare dal servizio dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

#### **Rapporti con l'Ente Appaltante:**

- la ditta aggiudicataria dovrà eseguire la registrazione/aggiornamento presso l'Aulss competente in merito all'attività di somministrazione alimenti e bevande presso le mense scolastiche;
- la ditta dovrà garantire la collaborazione con l'Ente Appaltante:
  - nella rilevazione della qualità e gradibilità del servizio/pasto, da effettuarsi con frequenza che sarà stabilita dall'Ente stesso secondo propria necessità e scelta;
  - nella rilevazione degli scarti alimentari;
- la ditta dovrà essere in possesso di una propria casella di Posta Elettronica Certificata, cui l'Ente Appaltante farà riferimento per le comunicazioni;
- la ditta dovrà presentare all'Ente Appaltante, entro i tempi indicati, tutte le informazioni e i documenti richiesti dal presente capitolato;

#### **Carta dei servizi:**

La carta dei servizi è stata predisposta ed è pubblicata in amministrazione trasparente – servizi erogati.

CONTRATTO DI SERVIZIO - NEL CASO DI AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE

**Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro):** non sussiste la fattispecie

**Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target:** non sussiste la fattispecie

**Sistema di monitoraggio - controllo**

*Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).*

Il Comune si riserva il diritto di esercitare funzioni di controllo rispetto agli obblighi connessi all'affidamento effettuato.

RISTORAZIONE SCOLASTICA – SCHEMA RELAZIONE – SOGGETTO AFFIDATARIO

**Identificazione del soggetto affidatario**

*Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.*

Cooperativa Sant'Anselmo società cooperativa sociale Onlus, con sede a Mantova, C.F. /P.IVA 0219160202

**Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata**

**Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto:** non sussiste la fattispecie

**N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società:** non sussiste la fattispecie

**N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune:** non sussiste la fattispecie

**Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016:** non sussiste la fattispecie

**Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing**

**Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi:** non sussiste la fattispecie

**La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività:** non sussiste la fattispecie

**Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio:** non sussiste la fattispecie

**Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio:** non sussiste la fattispecie

RISTORAZIONE SCOLASTICA – SCHEMA RELAZIONE – ANDAMENTO ECONOMICO

**Andamento economico**

**Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:**

	a.s. 2020/2021	a.s. 2021/2022	a.s. 2022/2023	a.s. 2023/2024
<b>Costo pro capite</b>	€ 4,30 + iva	€ 4,48 + iva	€ 4,48 + iva	€ 4,48 + iva
<b>Costo complessivo</b>	€ 192.522,00 (Iva compresa)	€ 194.149,00 (Iva compresa)	€ 199.052,00 (Iva compresa)	€ 219.720,68 (Iva compresa)

**Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti;**

**ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:**

Ricavi di competenza	a.s. 2020/2021	a.s. 2021/2022	a.s. 2022/2023	a.s. 2023/2024
<b>Importi riscossi</b>	€ 134.150,50	€ 146.442,50	€ 163.036,20	€ 193.384,01
<b>Crediti maturati al 31/12/2023</b>				€ 6.794,92

**Costo del personale complessivo:**

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo annuo
<b>14 unità</b>	Come da contratto collettivo delle Cooperative sociali	<b>Euro 98.573,00</b>

**Costo unitario:**

OPERATORI	N. ORE	N. SETT/ANNO	COSTO/H (nuovo ccnl)	TOTALE/ANNO
Cuoca	30	35	€ 19,50	€ 20.745,00
Asm aiuto cuoca	5	35	€ 18,20	€ 3.185,00
Asm	5	33	€ 17,34	€ 2.861,10
Asm	5	33	€ 17,34	€ 2.861,10
Asm	5	33	€ 17,34	€ 2.861,10
Asm inserimento	5	33	€ 14,20	€ 2.343,00

Asm assorbimento	15	35	€ 17,34	€ 9.103,50
Asm assorbimento	15	35	€ 17,34	€ 9.103,50
Asm assorbimento	15	35	€ 17,34	€ 9.103,50
Asm assorbimento	15	33	€ 17,34	€ 8.583,30
Asm assorbimento	15	33	€ 17,34	€ 8.583,30
Asm assorbimento	15	33	€ 17,34	€ 8.583,30
Asm assorbimento	15	33	€ 17,34	€ 8.583,30
Asm ins	5	33	€ 14,20	2.343,00

#### Tariffe applicate per l'utilizzo del servizio

<b>Anno scolastico 2019/2020</b>	<b>Anno scolastico 2020/2021</b>	<b>Anno scolastico 2021/2022</b>	<b>Anno scolastico 2022/2023</b>	<b>Anno scolastico 2023/2024</b>
€ 4,20 (iva compresa)	€ 4,20 (iva compresa)	€ 4,20 (iva compresa)	€ 4,20 (iva compresa)	€ 4,60 (iva compresa)

## RISTORAZIONE SCOLASTICA – SCHEMA RELAZIONE – QUALITÀ DEL SERVIZIO

### **Qualità del servizio**

Il servizio è stato appaltato recentemente (determina del responsabile area economica finanziaria n. 147 del 24/10/2023: quindi è ancora in fase di valutazione la qualità del servizio.

Costanti sono le riunioni effettuate con l'aggiudicatario e l'istituto scolastico.

## RISTORAZIONE SCOLASTICA – SCHEMA RELAZIONE – OBBLIGHI CONTRATTUALI

### **Obblighi contrattuali**

Sono a carico della ditta aggiudicataria i seguenti oneri, obblighi e adempimenti:

#### **Centro di cottura:**

- avere la piena disponibilità e funzionalità, a partire dal giorno di inizio del servizio e per tutta la durata contrattuale, del centro di cottura presso il quale avverrà la produzione dei pasti, che dovrà essere ubicato in una località distante al massimo un'ora dal polo scolastico;

- Il tempo di percorrenza sarà calcolato dal sito di Google maps, con le seguenti impostazioni di percorso:

- indirizzo di destinazione: indirizzo sede scuola (Viale IV Novembre, 1 – Colognola ai Colli - VR);

- mezzo: auto;

- tipo di itinerario: il più rapido;

(in caso di pluralità di itinerari, dovrà essere considerato quello con il tempo di percorrenza minore).

N.B. La distanza tra il centro cottura e il plesso scolastico deve intendersi come dato astratto (calcolato con le modalità suddette) e indipendente dall'effettivo piano dei trasporti per le consegne dei pasti.

- il centro di cottura destinato alla preparazione dei pasti dovrà corrispondere ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia ed essere in grado di garantire il numero dei pasti annui e quant'altro previsto nel presente capitolato;

- qualora la sede del centro cottura non sia di proprietà, la presentazione del relativo contratto di locazione ovvero di regolare atto di impegno che ne attesti la disponibilità a favore della ditta aggiudicataria almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio e per una durata pari almeno a quella del servizio oggetto del presente appalto.

#### **Fornitura di pasti giornalieri gratuiti:**

- la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire n. 8 pasti giornalieri gratuiti (pari a 40 pasti settimanali), cumulabili nel tempo e conteggiati secondo i giorni di calendario scolastico, che l'Ente appaltante destinerà agli alunni che si trovano in situazioni di disagio economico/sociale, come attestate dall'ufficio Servizi Sociali.

La fornitura a titolo gratuito di detti pasti dovrà risultare dalle fatture mensili.

### **Sala mensa, attrezzature, stoviglie, contenitori:**

- la ditta aggiudicataria ha l'onere di attrezzare e gestire la sala individuata per la mensa scolastica all'interno dei singoli plessi provvedendo alla fornitura, trasporto, manutenzione e integrazione e/o sostituzione di tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio in pluriporzione (ad esempio: carrelli termici, contenitori, scaldavivande, stoviglie, posaterie per lo scodellamento, caraffe, bidoni per i rifiuti ecc.);
- tutta l'attrezzatura fornita dalla ditta dovrà essere a norma di legge e conforme alle specifiche tecniche di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020;
- le ditte concorrenti dovranno effettuare un **sopralluogo preventivo obbligatorio** presso la sale-mensa al fine di verificare la presenza o carenza dell'attrezzatura necessaria per il perfetto svolgimento del servizio. Dell'avvenuto sopralluogo e verifica sarà rilasciata apposita attestazione da parte dell'Ente Appaltante;
- la fornitura, trasporto e consegna dei tovaglioli e delle tovagliette a perdere che andranno forniti in rapporto al numero dei pasti serviti;
- la fornitura, trasporto e consegna giornaliera di stoviglie e posate non a perdere (ad esempio, piatti e bicchieri, posate in acciaio inox ecc.) in materiale conforme alle linee guida e idoneo al lavaggio in lavastoviglie, forniti in quantità superiore al 5% del numero dei pasti giornalieri;
- la fornitura al proprio personale operante presso la mensa, di eventuali attrezzature (armadietti spogliatoio, ecc.) che si dovessero rendere necessarie ad integrazione di quelle già in dotazione presso la scuola;
- la raccolta ai tavoli, il lavaggio, riordino e stoccaggio delle stoviglie durevoli in dotazione alla mensa della Scuola dell'Infanzia (con utilizzo della lavastoviglie già in dotazione alla scuola), salvo che l'emergenza sanitaria da covid-19 e/o altra emergenza preveda l'utilizzo delle stoviglie usa e getta;
- la ditta aggiudicataria dovrà occuparsi anche del lavaggio delle stoviglie durevoli fornite per la consumazione dei pasti della Scuola Primaria e per quest'ultima dovrà fornire in comodato gratuito una lavastoviglie, considerato che la mensa ubicata nell'edificio della scuola media, che viene utilizzata per la consumazione dei pasti dell'utenza della scuola Primaria, ne è sprovvista.

### **Preparazione tavoli, pulizie:**

- la predisposizione dei refettori, la preparazione dei tavoli prima dei pasti, la pulizia, disinfezione e riordino dei tavoli dopo i pasti, la gestione completa dei rifiuti nel rispetto delle modalità e degli obblighi di differenziazione in uso nel territorio dell'Ente appaltante, il lavaggio e riordino delle stoviglie;
- per il refettorio della Scuola Primaria, la pulizia del pavimento;
- il ritiro, pulizia e disinfezione (sanificazione), a refezione ultimata, dei contenitori termici e di ogni altro utensile utilizzato per il trasporto e la distribuzione;
- il lavaggio:

- delle brocche utilizzate per la distribuzione ai tavoli dell'acqua di rubinetto proveniente dall'acquedotto comunale, da effettuarsi quotidianamente;
- dei bicchieri per l'acqua in uso presso i bagni della Scuola dell'Infanzia (con lavastoviglie in dotazione alla scuola), da effettuarsi almeno 2 volte a settimana;
- la fornitura di tutti i prodotti per la pulizia, il lavaggio e la sanificazione degli utensili, dei tavoli e quant'altro indicato nel presente capitolato chiarendo che i prodotti dovranno avere etichetta ecolabel o equivalente ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui al D.M. n. 65 del 10/03/2020;
- la fornitura, trasporto e consegna dei condimenti. Dovranno essere forniti i generi necessari per il condimento delle verdure: aceto di vino, aceto balsamico, olio extravergine di oliva, sale fino e limone;
- il lavaggio della frutta e della verdura cruda;
- la somministrazione dei pasti della Scuola Primaria dovrà essere effettuata in turni separati (ad es. con precedenza alle classi prime e seconde e successivamente alle classi terze, quarte e quinte) se richiesto dall'Ente Appaltante in accordo con l'Istituto Comprensivo statale, per ragioni di ordine e migliore accessibilità ai tavoli, per il contenimento del rumore nell'aula mensa, nonché per motivi igienico-sanitari legati all'emergenza da covid-19 e/o altre emergenze o necessità che si dovessero verificare.

#### **Attrezzature e mezzi di trasporto:**

- l'utilizzo, per il trasporto dei pasti, esclusivamente di contenitori elettrici attivi o di carrelli termici;
- l'impiego di contenitori igienicamente idonei ad uso alimentare per il trasporto del pane, frutta e verdura;
- La ditta aggiudicataria impiega mezzi di trasporto conformi a quanto disposto dai CAM ristorazione collettiva e dalle linee guida regionali.

#### **Personale:**

- la presenza, presso il Centro di cottura, di un numero di addetti adeguato a garantire il servizio di cui al presente appalto. Il numero di addetti alla preparazione in rapporto al numero dei pasti distribuiti dovrà essere dichiarato in sede di offerta.
- la presenza, presso il Centro di cottura, di almeno un cuoco diplomato dotato di esperienza almeno triennale;
- la disponibilità di un dietista o di uno specialista in scienza dell'alimentazione (anche con affidamento esterno) che segua la preparazione delle diete sia normali che speciali;
- l'individuazione, da parte della ditta, prima dell'inizio delle prestazioni, del Responsabile del servizio in possesso di qualifica professionale con idonea e adeguata esperienza a cui sarà attribuito il compito di sovrintendere al servizio e di mantenere i rapporti con l'Ente appaltante, l'Aulss, l'autorità scolastica; il responsabile del servizio dovrà essere reperibile dall'ente in ogni momento tramite apposito numero di cellulare. Il predetto responsabile è da intendersi appositamente delegato del compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo al corretto espletamento del servizio, far rispettare gli orari e quanto previsto nel contratto;

- l'acquisizione e impiego del personale in possesso dei requisiti professionali e delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria necessario alla **somministrazione** dei pasti alle utenze nel rispetto dei tempi evidenziati nelle linee guida. Il numero di addetti alla somministrazione in rapporto al numero dei pasti distribuiti dovrà essere dichiarato in sede di offerta;
- in caso di assenza del personale la ditta aggiudicataria dovrà procedere autonomamente alla sua sostituzione, assicurando la regolarità del servizio;
- la gestione e l'organizzazione del personale addetto allo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente capitolato, che dovrà possedere idonei requisiti igienico-sanitari, capacità e formazione professionale, il cui numero dovrà essere adeguato al servizio da svolgere e risultare dalla proposta offerta dalla ditta in sede di partecipazione alla gara;
- il personale addetto alla distribuzione dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

il personale assegnato ai servizi oggetto d'appalto dovrà osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché il vigente codice di Comportamento approvato dall'Ente;

- tutto il personale adibito alla preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti oggetto del presente capitolato dovrà possedere idonei requisiti igienico-sanitari, fornito dei necessari dispositivi di protezione individuale, formato professionalmente ed aggiornato dalla ditta aggiudicataria sui vari aspetti della refezione collettiva.

La ditta aggiudicataria si obbliga a:

- fornire, prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale incaricato del servizio, nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni;
- applicare interamente ogni normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, rispetto delle norme antipedofilia così come disposto dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 e s.m.i.;
- promuovere stabilità e continuità del personale in corso d'anno e negli anni;
- sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere, a seguito di situazioni oggettive verificatesi;
- far rispettare i principi e gli obblighi di riservatezza durante l'espletamento del servizio, nei limiti previsti dalla vigente normativa sulla privacy.

La ditta aggiudicataria è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale.

L'ente appaltante, anche sulla base di eventuali segnalazioni negative, adeguatamente motivate e di contraddittorio con l'aggiudicatario, potrà chiedere di allontanare dal servizio dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

#### **Rapporti con l'Ente Appaltante:**

- la ditta aggiudicataria dovrà eseguire la registrazione/aggiornamento presso l'Aulss competente in merito all'attività di somministrazione alimenti e bevande presso le mense scolastiche;

- la ditta dovrà garantire la collaborazione con l'Ente Appaltante:
- nella rilevazione della qualità e gradibilità del servizio/pasto, da effettuarsi con frequenza che sarà stabilita dall'Ente stesso secondo propria necessità e scelta;
- nella rilevazione degli scarti alimentari;
- la ditta dovrà essere in possesso di una propria casella di Posta Elettronica Certificata, cui l'Ente Appaltante farà riferimento per le comunicazioni;
- la ditta dovrà presentare all'Ente Appaltante, entro i tempi indicati, tutte le informazioni e i documenti richiesti dal presente capitolato;

**Carta dei servizi:**

La carta dei servizi è in fase di predisposizione: il capitolato speciale di appalto prevedeva il termine di 90 giorni per la sua produzione.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il servizio alla data di redazione della relazione è correttamente erogato.

## LUCI VOTIVE

### NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il Consiglio di Stato nella pronuncia 435/2013 chiarisce altresì che le attività afferenti al servizio di lampade votive oggi costituiscono secondo il legislatore un servizio pubblico a rilevanza economica ma sottratto dai servizi a domanda individuale.

Oggetto del presente servizio è la concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali.

Il Concessionario eroga il servizio di illuminazione votiva sulla base della utenze previste.

Il Concessionario a fronte di un canone annuo riscosso dall'utenza corrisponde al Comune una parte del canone annuo riscosso (nello specifico 6,517 € x il n° di lampade votive attivate).

Il Concessionario si è impegnato a garantire un servizio pubblico in modo ininterrotto (continuità) e ad eseguire quanto segue:

- a) fornire assistenza agli utenti attraverso un numero telefonico dedicato e gratuito;
- b) realizzare tutti gli interventi di manutenzione necessari al mantenimento e funzionamento degli impianti in concessione;
- c) assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica relativo alle utenze di illuminazione votiva, contenendo l'inquinamento luminoso entro limiti compatibili con la sacralità dei luoghi.

**Il servizio di cui sopra non è stato affidato a società in house, né in forma di partenariato pubblico privato, né è stato affidato a società partecipata dall'Ente.**

### CONTRATTO DI SERVIZIO

Il contratto di servizio prevede quanto segue:

- **Oggetto:** concessione del servizio di illuminazione votiva:  
l'Amministrazione Comunale di Colognola ai Colli affida in concessione l'installazione, l'accensione, la gestione e la manutenzione dell'impianto elettrico a bassissima tensione volto a garantire, a richiesta dei soggetti interessati, l'illuminazione votiva delle tombe, dei loculi, degli ossari e delle tombe di famiglia dei cimiteri comunali, in Colognola ai Colli, nonché la riscossione della relativa tariffa  
Il Concessionario riscuote la tariffa dall'utenza per l'abbonamento annuale e corrisponderà all'Amministrazione Comunale annualmente, il canone annuo, risultante dall'offerta economica presentata (prezzo a base d'asta, incrementato della percentuale offerta), aumentato dell'IVA e rapportato al numero delle lampade votive effettivamente presenti.
- **data di approvazione, durata - scadenza affidamento:**  
determina di affidamento del Responsabile area edilizia pubblica n. 158 del 16/12/2021 – durata dell'affidamento 5 anni – scadenza 31/12/2026;
- **valore complessivo e su base annua del servizio affidato:**  
presunti totali 75.000,00 € e annuali 15.000,00 €;

- **criteri tariffari:**  
sono stati definiti con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 14/04/2021 e precisamente:  
a) € 10,00= I.V.A. esclusa il costo per allacciamento (una tantum) per ogni singolo punto luce richiesto dal privato  
b) € 10,00= I.V.A. esclusa tariffa di abbonamento annuale per lampade con consumo fino a 1,5 W;
- **principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi e per gli utenti:**

Il Concessionario si impegna a garantire un servizio pubblico in modo ininterrotto (continuità) e ad eseguire quanto segue:

- fornire assistenza agli utenti attraverso un numero telefonico dedicato e gratuito;
- realizzare tutti gli interventi di manutenzione necessari al mantenimento e funzionamento degli impianti in concessione;
- assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica relativo alle utenze di illuminazione votiva, contenendo l'inquinamento luminoso entro limiti compatibili con la sacralità dei luoghi;
- versare un canone annuo al Comune di Colognola, sulla base del numero di utenze.

Canone annuo di abbonamento per gli utenti pari ad € 10,00.

Costo per nuovo allacciamento: € 10,00.

#### SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

- **struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza):**

il controllo è effettuato dall'ufficio tecnico comunale edilizia pubblica su segnalazione dei privati cittadini, nonché con visite a campione.

#### IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

- **dati identificativi:**

SEPULCRA VIGILO SRL con sede in Bergamo (BG), via XXIV Maggio n. 8 – Partita IVA 00252370168

- **oggetto sociale:**

l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti elettrici, civili ed industriali con particolare riferimento agli impianti per l'illuminazione dei cimiteri – attività di manutenzione del verde e di giardinaggio in genere;

- la predetta società non è una società partecipata dal Comune.

#### ANDAMENTO ECONOMICO

	Costo pro capite	Costi complessivi	Tariffe	Ricavi complessivi	Personale addetto	Impatto su finanza ente	PEF - confronto
Contratto di servizio	0	0	6,517 €	9.534,37 €	0	0	
Risultati raggiunti	0	0	6,517 €	11.369,56 €	0	0	

Scostamento							

Note:

**Verifica su anno 2023. Sono stati indicati gli introiti effettuati sulla base degli utenti attivati dal concessionario. Trattandosi di servizio dato in concessione il Comune non sostiene costi sopra previsti**

### QUALITÀ DEL SERVIZIO

Servizio	Qualità contrattuale	Qualità tecnica	Obblighi di servizio pubblico (qualità)	Rispetto dei tempi puntualità	Accessibilità servizio	Soddisfazione dell'utenza
Contratto di servizio			previste visite sui cimiteri, fornitura e sostituzione di lampade spente per qualsiasi ragione, regolare funzionamento ininterrotto delle lampade votive h. 24	interventi urgenti da effettuare entro 48 ore dall'anomalia	la ditta interviene su contatto telefonico	
Benchmark (altri)						
Risultati raggiunti			sono stati rispettati gli obblighi indicati sopra	la ditta contattata ha sempre risposto nei tempo previsti	la ditta è sempre intervenuta su contatto telefonico dell'utente e del comune ed è sempre stata facilmente raggiungibile	più che buona-non sono mai state segnalate criticità
Scostamento						

Note:

**Si rileva che in generale, durante questi tre anni di espletamento del servizio, non ci sono state lamentele da parte dell'utenza e i rapporti con la ditta sono stati facili. La ditta ha sempre risposto alle richieste con cortesia e sollecitudine.**

#### OBBLIGHI CONTRATTUALI

	Volumi – quantità di attività (universalità)	Territorio servito (universalità)	Prestazioni specifiche da assicurare (socialità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)	Obblighi di servizio pubblico (altro)	Piano degli investimenti
Contratto di servizio	circa 1463 lampade votive	i 4 cimiteri comunali		il servizio non interessa i requisiti ambientali	fornitura e sostituzione di lampade spente per qualsiasi ragione, regolare funzionamento ininterrotto delle lampade votive h. 24, interventi urgenti da effettuare entro 48 ore dall'anomalia	
Risultati raggiunti	circa 1463 lampade votive	i 4 cimiteri comunali		il servizio non interessa i requisiti ambientali	TUTTI QUELLI SOPRA ELENCATI	
Scostamento						

#### VINCOLI

	Effetti sulla economicità del servizio	Effetti sulla sostenibilità finanziaria	Effetti sulle modalità di erogazione	Impatto sull'utenza	Altro
Vincolo - descrizione					

Note:

**Non si rileva la sussistenza di disposizioni legislative né di vincoli tecnici e tecnologici che incidano sul servizio in questione**

ALTRI DATI

**ANDAMENTO ECONOMICO**

PARAMETRI	Valori 2023	Valori 2022	Valori 2021	Note
Conseguimento equilibrio economico del servizio	Sì	Sì		
Rispetto delle previsioni del PEF di affidamento (eventuale)	Sì	Sì		
Attivazione contabilità separata ex c. 1 art. 6 D. Lgs. 175/2016 (eventuale)	Non ricorre la fattispecie	Non ricorre la fattispecie		
Ricavi complessivi del servizio affidato dall'ente	13.852,00	14.301,00		
Costi complessivi del servizio affidato dall'ente	N/D	N/D		I costi aziendali non sono mai stati calcolati sulla singola commessa
N. addetti al servizio (unità di lavoro su base annua)	N/D	N/D		Nessun dipendente è impiegato esclusivamente per la singola commessa
Risultato economico del servizio affidato dall'ente (eventuale)	N/D	N/D		Il risultato economico è cumulativo aziendale e non riferibile a singola commessa
Spesa per investimenti riferiti al servizio reso per l'ente	/	/		

EFFICIENZA				
PARAMETRI /INDICATORI	Valori 2023	Valori 2022	Valori 2021	Note

N. utenti	927	923		
N. morosità	19	30		
N. punti luce gestiti	1504	1500		
N. manutenzioni ordinarie effettuate	26	27		
N. manutenzioni straordinarie effettuate (non programmate)	1	2		
N. interruzioni di servizio	0	0		

<b>QUALITA'</b>				
<b>PARAMETRI /INDICATORI</b>	<b>Valori 2023</b>	<b>Valori 2022</b>	<b>Valori 2021</b>	<b>Note</b>
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	Sì	Sì		
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	1,00	1,00		
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	9,00	8,00		
Tempo di attivazione del servizio	7,00	10,00		
Tempo di risposta motivata a reclami	7,00	7,00		
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	3,00	3,00		
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	3,00	3,00		
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	Sì	Sì		
Mappatura delle attività relative al servizio	Sì	Sì		

Predisposizione di un piano di controlli periodici	Sì	Sì		
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	Sì	Sì		
Agevolazioni tariffarie	Sì	Sì		
N. disservizi segnalati da utenza	10,00	14,00		
N. disservizi segnalati da ente committente	0,00	0,00		
N. disservizi segnalati da utenza RISOLTI	10,00	14,00		
N. disservizi segnalati da ente committente RISOLTI	0,00	0,00		

#### CONSIDERAZIONI FINALI

Da una verifica sulla situazione generale del servizio, sulla base di quanto sopra espresso si può ritenere che il servizio sia dal punto di vista gestionale efficiente (non sono stati richiesti interventi agli operatori comunali, non sono state registrate lamentele, ecc.).

Il servizio non ha costi per il Comune, il concessionario corrisponde annualmente all'Amministrazione comunale un importo pari a 6,517 euro per il numero di lampade votive attivate.

Il servizio dura 5 anni (2021-2026).

Attualmente non si ritiene di prendere in considerazione modifiche del servizio, in quanto rispetta le necessità dell'utenza e non vi sono state lamentele.